

DECRETO-LEGGE N. 61 DEL 2023: DECRETO ALLUVIONE E RICOSTRUZIONE. INSUFFICIENTE E TARDIVO

Un evento alluvionale senza precedenti si è abbattuto sull'Emilia Romagna con una tale violenza distruttrice da causare **l'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua**.

In pochi giorni sono **caduti 4 miliardi di metri cubi di acqua**. Una quantità enorme. Solo per fare un esempio, l'intera Emilia Romagna, per uso civile, per uso industriale, per irrigare le terre, consuma in un anno circa un miliardo e mezzo di metri cubi d'acqua. In due settimane ne sono piovuti quasi il triplo.

Ci sono state 17 vittime. Il Gruppo del Pd, in Aula, ha espresso il proprio cordoglio e vicinanza ai familiari.

Quello che è successo in Emilia Romagna è stato un disastro di proporzioni gigantesche: **23mila sfollati**, danni a migliaia di imprese agricole e aziende, **oltre mille frane** in 83 comuni, 445 in provincia di Forlì-Cesena; 297 in provincia di Ravenna; 149 in provincia di Bologna; 147 in quella di Rimini; 42 in quella di Modena; 15 in provincia di Reggio Emilia. **Quasi duemila edifici coinvolti, centinaia di strade distrutte**.

Di fronte a questo disastro, **il Gruppo del Partito democratico ha profuso il massimo impegno** per aiutare i tanti cittadini colpiti dall'alluvione.

Il governo, però, si è mosso tardi e male. Non solo, ha tentato di politicizzare la tragedia accusando la Regione Emilia Romagna e i tanti sindaci del Pd di essere responsabili di quanto accaduto.

Durante la [dichiarazione di voto sulla fiducia Ouidad Bakkali](#) lo ha ricordato: **“le posture** che alcuni membri di questo governo hanno tenuto nelle prime interlocuzioni con i territori sono state **inadeguate, scomposte e inopportune**, non lo dimenticheremo. Penso al colpevole **ritardo nella nomina del commissario**, costato tante dichiarazioni sguaiate in risposta alle richieste dei territori di tenere insieme emergenza e ricostruzione, nominando il presidente della regione per fare presto. Le dichiarazioni sono tante, troppe, non le dimenticheremo. Non dimentichiamo le dichiarazioni di chi diceva che il commissario non era poi così urgente, non dimentichiamo chi ha **polemizzato con i sindaci**, mettendo in discussione le quantificazioni dei danni, mentre c'erano da sgomberare tonnellate di rifiuti, riaprire strade, mettere in sicurezza le città. Non dimentichiamo **l'arroganza di affermazioni** come ‘questo governo non è un bancomat’. Non dimentichiamo certamente la promessa fatta alle popolazioni e al tessuto produttivo di rifondere i danni al 100 per cento, e su questo non mancheremo di misurarvi”.

Il governo ha emanato **un primo decreto-legge, n. 61 del 2023**, il cosiddetto decreto Alluvione, e successivamente **un secondo decreto-legge, n. 88 del 2023**, il cosiddetto

decreto Ricostruzione, con la nomina a commissario del generale Figliuolo. In sede di approvazione parlamentare, il secondo decreto è confluito nel primo.

Due decreti tardivi, senza una visione, costruiti male e insufficienti. Sono insufficienti le risorse. Quelle per l'emergenza immediata sono già esaurite. Quelle per la ricostruzione sono appena un terzo rispetto a quelle necessarie.

È sbagliata l'idea di tenere separata l'emergenza dalla ricostruzione. Si rischia di creare una struttura commissariale burocratica, centralizzata, inadatta a mettere in campo quelle capacità di prossimità e immediatezza che la situazione richiede.

Tanti sono stati poi gli errori, le marce indietro, le promesse tradite, gli strappi istituzionali in fase di conversione del provvedimento. Dal ritorno in Commissione per cancellare un emendamento già approvato che prevedeva il ruolo istituzionale degli Enti locali nella ricostruzione, alle proposte di modifica dell'elenco dei comuni beneficiari degli aiuti totalmente arbitrarie, al tentativo di commissariare il generale Figliuolo vincolando un terzo delle risorse con ristori al 50 per cento e solo per i ristori dei beni strumentali delle aziende.

Nonostante questo atteggiamento sprezzante, il **Gruppo del Partito democratico** ha cercato di **offrire la massima collaborazione istituzionale** per il bene dei cittadini colpiti dall'alluvione.

Dopo aver fatto un **lavoro di ascolto delle popolazioni** colpite, delle aziende, degli Enti locali, l'attenzione del Pd si è concentrata su **cinque aree di intervento**.

Innanzitutto la **messa in sicurezza del territorio e il ripristino delle infrastrutture**, con la richiesta di rifinanziamento per oltre 2 miliardi del fondo emergenze nazionali; poi il **sostegno ai settori produttivi**, con ristori del 100 per cento; il **sostegno a lavoratori e famiglie**, con la richiesta di rafforzamento delle misure di agevolazione tariffaria delle utenze, e il sostegno all'affitto nelle zone alluvionate; quarto ambito il **sostegno agli Enti locali**, con la richiesta di un miliardo a fronte delle spese sostenute per l'emergenza e per i mancati introiti di IMU e TARI, e il rafforzamento degli organici. **Infine sanità e istruzione**, per il ripristino e il consolidamento delle strutture danneggiate, e il rafforzamento delle misure per garantire la ripresa dell'attività scolastica a settembre.

Grazie al lavoro parlamentare, il Pd è **riuscito a migliorare il testo** del decreto-legge su alcuni punti.

Impedendo, tra le altre cose, **che i comuni alluvionati perdessero le risorse** finanziate con la legge di Bilancio per il 2019 per la realizzazione delle opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Escludendo dalla sospensione dei termini **le procedure concorsuali** delle aziende ed enti **del Servizio sanitario Nazionale** e di quelli per il personale della **Protezione civile**, per garantire maggiore velocità per le nuove assunzioni

Riconoscendo **alla Regione Emilia Romagna il potere** di adottare ogni disposizione amministrativa utile a **evitare il sottoutilizzo di risorse comunitarie** e a tutelare gli interessi delle imprese del settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

Contribuendo a **snellire e ridurre gli oneri burocratici** per l'accesso all'integrazione salariale.

Definendo **un percorso istituzionale per ampliare l'elenco** dei comuni contenuto nell'allegato 1 oggetto delle disposizioni del decreto.

Riconoscendo, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, **le attività di volontariato svolte dagli studenti della scuola secondaria superiore** nei territori interessati dagli eventi alluvionali.

Consentendo ai comuni colpiti dall'alluvione di poter **utilizzare l'avanzo di amministrazione in deroga** alle disposizioni del Testo unico degli Enti locali.

Queste sono **solo una parte delle proposte** contenute nei quasi duecento emendamenti presentati dal Pd per migliorare il decreto.

Moltissime altre, purtroppo, sono state bocciate. Proposte precise, mirate, utili, in totale spirito di collaborazione, per il bene delle popolazioni colpite, per sostenerle e aiutarle a superare questa tragedia.

Tra le altre, quelle:

- ✓ per **l'integrazione salariale** anche ai lavoratori con contratto intermittente e ai lavoratori autonomi occasionali, ai lavoratori domestici e ai collaboratori sportivi;
- ✓ per **stanziare 9 miliardi** al fine di garantire le risorse mancanti per il triennio 2024-2026, risorse necessarie a garantire il ristoro dei danni al 100% e la ricostruzione pubblica e privata;
- ✓ per **portare da 120 milioni a 700 milioni le risorse per la copertura delle spese di parte corrente relative agli interventi di ricostruzione privata;**
- ✓ per **aumentare le risorse finalizzate a compensare le imprese** del settore della pesca e dell'acquacoltura danneggiate dagli eventi alluvionali;
- ✓ per **sostenere gli investimenti a favore del settore frutticolo** per ricostruire e rinnovare le strutture, i mezzi, gli impianti frutticoli in campo, con un'intensità di aiuto che possa arrivare al 100% attraverso procedure rapide e snelle che diano velocemente liquidità alle imprese;
- ✓ per **ampliare l'ambito temporale di sostenimento delle spese di ulteriori sei mesi per recuperare il tempo del blocco dei lavori** conseguente agli effetti degli eventi alluvionali, al fine di tutelare tutte le situazioni in cui, dopo il 31 dicembre 2023, si decade dal beneficio della **superdetrazione nella misura del 110% o del 90%**, evitando che per i soggetti che hanno subito gli effetti dell'alluvione scatti, sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 fino al 31 marzo 2024, la riduzione al 70% ordinariamente prevista dal legislatore;
- ✓ per **prorogare al 31 dicembre 2024 il termine per la detrazione del 110%** agli IACP nelle province alluvionate;
- ✓ per prevedere che, per le **erogazioni liberali** in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2023 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali **in favore delle popolazioni colpite** dagli eventi alluvionali, spetta una detrazione dell'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, nella misura massima di 30.000 euro.

- ✓ **per garantire il coinvolgimento dei sindaci dei comuni, dei presidenti delle unioni di comuni, dei presidenti delle province e dei sindaci delle città metropolitane territorialmente interessati dal processo di ricostruzione anche mediante la possibilità di istituire appositi comitati istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito dell'attività svolta dai presidenti delle Regioni interessate in qualità di subcommissari.**

Durante la [dichiarazione di voto finale Andrea Gnassi](#) ha spiegato la scelta del gruppo del Partito democratico di astenersi: **“Ci asteniamo su questo decreto – minimo, insufficiente e inadeguato – perché pensiamo alla disperazione di chi ha perso tutto. E diciamo che ci siamo e che ci saremo, e che il nostro ruolo non è quello di acuire lo scontro politico, ma proporre soluzioni che riprenderete nei primi provvedimenti utili e nelle leggi di Bilancio. Infatti, se è vero, come ha detto qualcuno, che la politica è uscirne insieme, di fronte alle tragedie diventa un dovere morale. Per questo, noi ci asterremo, per attenerci a questo dovere morale, per stare vicino all'Emilia-Romagna ed incalzare questo governo, che è scappato da quella tragedia”.**

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” AC [1194-A/R](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato. Approvato definitivamente.

Assegnato alla VIII Commissione Ambiente.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

Il decreto n. 88 del 2023, il cosiddetto decreto Ricostruzione, è confluito nel decreto n. 61 del 2023, il cosiddetto decreto Alluvione.

ABROGAZIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 88 (ART. 1, COMMA 2)

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto in sede referente, **abroga il decreto-legge n. 88 del 2023**, in materia di ricostruzione sui territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023, il cui contenuto è **confluito nel provvedimento** in esame (articoli da 20-*bis* a 20-*undecies*).

SOSPENSIONE DEI TERMINI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI (ART. 1)

L'articolo 1 **sospende alcuni termini tributari e contributivi** nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023.

In base ai commi 1-4 e 5-9 sono **sospesi i termini**, in scadenza nel periodo tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023:

- dei **versamenti tributari**;
- degli adempimenti e versamenti dei **contributi previdenziali** e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- dei **versamenti delle ritenute alla fonte** e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'Irpef da parte dei sostituti di imposta che risiedono, hanno sede legale o operativa nei territori colpiti dalle calamità.

I versamenti così sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in unica soluzione entro il 20 novembre 2023**.

Sono sospesi anche i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento e da altri atti aventi efficacia esecutiva, ivi compresi quelli degli enti territoriali, che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Con riferimento a tali atti, i termini riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2023. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.

In deroga allo Statuto del contribuente, trova applicazione la speciale disciplina della sospensione dei termini per eventi eccezionali, ai sensi della quale nel periodo della sospensione dei termini **sono sospesi altresì i termini di prescrizione e decadenza**. Le disposizioni in materia di sospensione dei versamenti si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione ad alcuni istituti di definizione agevolata disciplinati dalla legge di bilancio 2023. Sono **posticipati di tre mesi anche i termini relativi alla definizione agevolata dei carichi** affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali).

Nel corso dell'esame in sede referente è stato previsto **l'azzeramento del tasso di interesse sulle somme dovute in caso di pagamento rateale** delle somme dovute a seguito della cd. rottamazione-quater, ovvero della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dall'alluvione.

Il comma 10 proroga alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 il cd. superbonus al 110% per gli interventi edilizi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori colpiti dall'alluvione.

Il comma 11 dispone, a favore dei comuni elencati nell'allegato al decreto e delle province degli stessi comuni, la **sospensione di un anno** del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 **dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze**.

Il comma 12 prevede che l'ARERA, con propri provvedimenti, disciplini le modalità per la **sospensione** fino a sei mesi dal 1° maggio 2023 dei termini di pagamento delle **fatture dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua e dei rifiuti urbani**, nonché le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici, fornitrici ed esercenti il servizio.

MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE E PENALE (ART. 2)

L'articolo 2 detta disposizioni urgenti in materia di **rinvio delle udienze civili e penali** e di sospensione dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali per i residenti nei territori dell'Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana indicati nell'allegato 1 del decreto, colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023. È inoltre prevista la possibilità, per il personale dell'amministrazione giudiziaria impossibilitato a recarsi sul luogo di lavoro a causa degli eventi calamitosi, di fare ricorso al **lavoro agile**.

MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, CONTABILE, MILITARE E TRIBUTARIA (ARTICOLO 3)

L'articolo 3 dispone la **sospensione delle udienze e dei termini processuali** – dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 – con riguardo ai **giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari**, in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei Comuni colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023.

MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI E DEI TERMINI AMMINISTRATIVI (ARTICOLO 4)

L'articolo 4 prevede la **sospensione** dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023 **di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi** che risultino pendenti alla data del 1° maggio 2023 o che siano iniziati successivamente a tale data, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio la sede legale o la sede operativa, o che esercitavano la propria attività nei territori alluvionati.

Per i medesimi comuni sono **prorogati di sei mesi i termini in materia di realizzazione delle opere pubbliche** o di forniture per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

La disposizione ha portata generale, con le **eccezioni**, stabilite in origine dal decreto, dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza e dei procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR e dal PNC.

In sede referente sono state individuate **ulteriori esclusioni** che riguardano: i procedimenti sui **concorsi per il personale del SSN e della protezione civile**; i procedimenti connessi al **funzionamento dell'università** e dell'alta formazione artistica musicale, incluse le selezioni e iscrizioni al prossimo anno accademico; i termini dei bandi aperti dalla Regione per la concessione di contributi; altri termini relativi a procedimenti individuati dalla Regione. Inoltre, è prevista la possibilità di accedere ad **apposite prove di recupero dei concorsi** per l'accesso al pubblico impiego per i residenti nelle zone alluvionate.

La disposizione infine consente alle amministrazioni di ricorrere al più ampio utilizzo del **lavoro agile** fino al 31 dicembre 2023, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, prevedendo altresì l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile.

PROROGA PREVENZIONE INCENDI (ART. 4, COMMA 1-TER)

L'articolo 4, comma 1-ter, introdotto in sede referente, **proroga al 30 settembre 2023**, nei territori dei comuni colpiti dall'alluvione, i termini dei procedimenti di **prevenzione incendi delle attività** di cui all'allegato I del D.P.R. n.151/2011, in scadenza tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 30 giugno 2023.

MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEI LIMITI AGLI SCARICHI IDRICI PER LE INFRASTRUTTURE COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI (ART. 4-BIS)

L'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede alcune **deroghe in merito ai limiti degli scarichi idrici** per le infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali.

MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DELLE PRESCRIZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI CHE DISCIPLINANO LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE INFRASTRUTTURE COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI (ART 4-TER)

L'articolo 4-ter, introdotto durante l'esame in sede referente, prevede la **sospensione**, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 1° maggio 2024, dell'applicazione **delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi**, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse agli eccezionali eventi alluvionali, contenute nelle principali **autorizzazioni ambientali** (AIA e AUA), nonché nelle autorizzazioni relative agli impianti di gestione dei rifiuti e nei provvedimenti relativi alle **discariche**.

MISURE A SOSTEGNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEI TERRITORI COLPITI DALL'EMERGENZA (ART. 5)

I commi 1 e 2 dell'articolo 5 sono stati modificati nel corso dell'esame in sede referente, per specificare che le **disposizioni in essi contenute si applicano alle istituzioni scolastiche statali e paritarie**.

Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il **«Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica»**, con la dotazione di **20 milioni di euro per il 2023**, al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Il comma 2 prevede che, fino al 31 agosto 2023, **l'acquisizione dei beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica** e a potenziare e supportare la didattica a distanza nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate **ha luogo in deroga** a una serie di disposizioni legislative.

Il comma 3 demanda a una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito la possibile adozione, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, di specifiche **misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza** delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2022/2023 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, anche in relazione alla

valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Il comma 3-*bis*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, **riconosce agli alunni della scuola secondaria superiore** lo svolgimento delle attività di **volontariato** svolte nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ai fini dell'attribuzione del **credito scolastico** maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E ALTA FORMAZIONE (ART. 6)

L'articolo 6 prevede, al comma 1, la possibilità per le **università** e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali, di **svolgere attività didattiche** ed **esami** (di profitto e di laurea) – per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023 – con modalità **a distanza**.

Il comma 2 prevede che sono **esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione** previsti per l'anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, **gli studenti universitari** e delle istituzioni AFAM che soddisfano **determinati requisiti** relativi, in particolare, alla residenza o al domicilio.

Il comma 3 istituisce un **Fondo di 10 milioni di euro**, per il 2023, **per** gli studenti universitari che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il **danneggiamento delle strumentazioni** e attrezzature personali di studio e ricerca.

Analogamente, il comma 4 istituisce un **Fondo di 2 milioni di euro**, per il 2023, per **gli studenti delle istituzioni AFAM**.

Il comma 6 **incrementa la quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all'Università degli studi di Bologna di 3,5 milioni di euro** per l'anno 2023, per determinate finalità ivi indicate.

Il comma 7 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un **fondo di 3,5 milioni di euro per il 2023, destinato al personale dipendente docente e tecnico-amministrativo** in servizio presso le istituzioni AFAM, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari degli immobili delle medesime istituzioni situate nei medesimi territori.

Il comma 8 precisa che i **contributi e le provvidenze erogate** ai sensi dei commi 6 e 7 **non rappresentano reddito da lavoro dipendente**, e – tra l'altro – non determinano effetti sui fondi per il trattamento accessorio.

INTEGRAZIONE AL REDDITO PER LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI E LAVORATORI AGRICOLI E PROROGA O RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE (ART. 7)

L'articolo 7 riconosce **un'integrazione al reddito mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato** impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari, i quali risiedevano o erano domiciliati o lavoravano presso un'impresa con sede legale od operativa in uno dei territori colpiti, nonché ai lavoratori dipendenti privati impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, se residenti o domiciliati nei medesimi territori, e ai

lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per i medesimi eventi straordinari.

Tale integrazione, di importo massimo pari a quello previsto dalla normativa generale per i trattamenti di integrazione salariale, è erogata dall'INPS, con modalità semplificate, **entro il limite di spesa di 620 milioni di euro per il 2023 e nel limite massimo di novanta giornate** per i lavoratori impossibilitati a prestare l'attività lavorativa e di quindici giornate per quelli impossibilitati a recarsi al lavoro, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023.

RINNOVO O PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (ART. 7-BIS)

L'articolo 7-bis – inserito in sede referente – introduce una **deroga che consente il rinnovo o la proroga dei contratti di lavoro dipendente a termine** (ivi compresi quelli a scopo di somministrazione di lavoro) **anche in assenza delle causali** che costituiscono (in base alla normativa generale) condizione per rinnovi o proroghe che determinino una durata complessiva del rapporto di lavoro superiore a dodici mesi; la deroga è ammessa per proroghe o rinnovi concordati entro il 31 agosto 2023 e relativamente ad un periodo massimo di novanta giorni e può concernere **esclusivamente i lavoratori impiegati presso le imprese che abbiano sede legale o operativa in uno dei territori** di cui all'allegato 1 del presente decreto e che siano impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. Resta fermo che la durata complessiva del rapporto di lavoro non può superare i ventiquattro mesi.

INDENNITÀ UNA TANTUM PER LAVORATORI AUTONOMI (ART. 8)

L'articolo 8 riconosce, con riferimento al periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, **una indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi** iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza (forme gestite dall'INPS o da enti di previdenza di diritto privato) che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano, erano domiciliati o operavano, esclusivamente o prevalentemente, in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Tale indennità – che, come specificato in sede referente, non concorre alla formazione del reddito ai sensi della normativa vigente – è **pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni** ed è riconosciuta comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro e **nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni** di euro per il 2023.

RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI DEL FONDO DI GARANZIA PMI NEI COMUNI COLPITI DALL'ALLUVIONE (ART. 9)

L'articolo 9 riconosce, fino al 31 dicembre 2023, in favore delle imprese localizzate nel territorio dei Comuni colpiti indicati nell'allegato 1 al decreto legge **l'accesso al Fondo di garanzia PMI a titolo gratuito**, quindi, **senza il pagamento di alcuna commissione**, e secondo le percentuali di copertura massime previste dalla disciplina ordinaria (80 per cento

per la garanzia diretta e 90 per cento per la riassicurazione), ulteriormente elevabili (fino al 90 per cento per la garanzia diretta e fino al 100 per cento per la riassicurazione) nell'ipotesi in cui vengano integrate le condizioni consentite dal "Quadro temporaneo europeo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina".

MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE ESPORTATRICI (ART. 10)

L'articolo 10, comma 1 – al fine di sostenere le **imprese esportatrici localizzate nei territori** interessati dagli eventi alluvionali, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza – autorizza la **concessione di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni** diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato di cui al Regolamento di esenzione per categoria GBER (UE) 651/2014. I contributi sono concessi da SIMEST, nel **limite massimo di 300 milioni di euro**, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato a SIMEST per la gestione del Fondo per la promozione integrata (comma 3), secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni (comma 2).

SOSPENSIONE DI TERMINI IN FAVORE DELLE IMPRESE (ART. 11)

L'articolo 11, come modificato in sede referente, **sospende, in favore di imprese** e società aventi sede legale, od operativa o unità locali nei territori di cui all'allegato 1, **i seguenti termini**: versamento diritto annuale dovuto alle camere di commercio, adempimenti contabili e societari, pagamento rate di mutui e finanziamenti e di contratti di locazione finanziaria, adempimenti amministrativi e relative sanzioni riguardanti atti e documenti delle camere di commercio.

La sospensione del pagamento di rate di mutui e finanziamenti si applica **anche alle società e alle imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori delle province** di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. L'articolo prevede inoltre che gli **eventi alluvionali siano considerati causa di forza maggiore per i debitori** e che tutti i versamenti sospesi siano dovuti in un'unica soluzione alla ripresa dei termini. Infine, l'articolo prevede che per gli immobili c.d. "commerciali" si applichi la disciplina della locazione contenuta nel codice civile.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLE PIOGGE ALLUVIONALI DEL MESE DI MAGGIO 2023 E DISPOSIZIONI PER LA RIPARTIZIONE TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DELLE SOMME PER IL RISTORO DEI DANNI SUBITI DALLE IMPRESE AGRICOLE COLPITE DALLA SICCITÀ 2022 (ART. 12)

L'articolo 12, i cui commi da 1 a 5 sono stati integralmente sostituiti in sede referente, consente alle imprese agricole operanti nei territori interessati dagli eventi alluvionali, le quali hanno subito danni eccezionali e che siano in possesso di un fascicolo aziendale aggiornato, di **accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività**

economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (comma 1).

Il comma 2 prevede che **le Regioni competenti debbano attuare la procedura di delimitazione grafica dei territori** colpiti dagli eventi alluvionali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle Regioni, il MASAF dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi. **Le Regioni possono chiedere un'anticipazione** a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva.

Il comma 3 prevede che le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche vengano trasmesse alla Regione competente, mentre il comma 4 stabilisce che le denunce per i danni alle produzioni vegetali siano trasmesse ad Agri-CAT S.r.l. (Soggetto gestore del Fondo AgriCat).

Il comma 5 identifica la dotazione finanziaria volta a sostenere gli interventi previsti dai precedenti commi, **nel limite di 100 milioni di euro**, dei quali 50 milioni per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali e per gli indennizzi alle produzioni vegetali.

Conseguentemente, vengono **rimodulate in 100 milioni le risorse destinate** alla finalità di cui all'articolo 13 del medesimo **decreto legge n. 115 del 2022** ovvero al sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità nel 2022. Il successivo comma 6, al fine di consentire la concessione di tali aiuti, prevede che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste venga effettuata, secondo i criteri dettati dal comma 7, la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.

Il comma 8 stabilisce che **una quota del Fondo per l'innovazione in agricoltura** istituito dalla legge di bilancio 2023 (10 milioni su 75 per l'anno 2023, di 30 su 75 milioni per l'anno 2024 e 35 milioni su 75 per l'anno 2025) venga destinata a sostenere i relativi investimenti e **progetti di innovazione realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti** dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali di cui al decreto in esame.

Il comma 9 modifica la disciplina del **Fondo per gli imprenditori agricoli per la raccolta di legname** depositato nell'alveo dei fiumi istituito dall'articolo 1, comma 443, della legge di bilancio 2023 e il successivo comma 9-*bis*, inserito in sede referente, ne **incrementa la dotazione di 2 milioni di euro**.

Il comma 10-*bis*, inserito in sede referente, consente alle imprese agricole danneggiate di **ristrutturare i mutui** e gli altri finanziamenti a rimborso rateale e non rateale.

Il successivo comma 10-*ter*, anch'esso inserito nel corso dell'esame in commissione, reca norme volte ad **assicurare la celere conclusione dei procedimenti per l'erogazione di aiuti**, benefici o contributi finanziari pubblici.

INTERVENTI URGENTI IN AREE CON SOPRASSUOLI BOSCHIVI (ART. 12-BIS)

L'articolo 12-*bis*, introdotto durante l'esame in sede referente, **esenta dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi urgenti di sistemazione delle aree danneggiate** dai

movimenti franosi conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi dal 1° maggio 2023, in cui erano presenti soprassuoli boschivi, nei casi in cui sia necessario il taglio o la rimozione della vegetazione compromessa.

VERIFICHE ANTIMAFIA E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ (ART 12-TER)

L'articolo 12-*bis*, introdotto in sede referente, è volto a **semplificare la procedura** relativa agli interventi economici in favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del maggio 2023, prevedendone l'immediata erogazione **anche in assenza dell'informazione antimafia**.

CONSOLIDAMENTO STRUTTURE SANITARIE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE RETE DI EMERGENZA OSPEDALIERA (ART. 13, COMMA 1)

Il comma 1 dell'articolo 13 dispone l'autorizzazione di un **contributo di 8 milioni** per provvedere ad interventi di **ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie** e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale nelle zone interessate dagli eventi alluvionali.

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI NEI TERRITORI DEI COMUNI IN EMERGENZA ALLUVIONI (ART 13, COMMA 2)

Il comma 2 dell'articolo 13 stabilisce **la maturazione, in ragione di un terzo, dei crediti formativi del triennio 2023-2025** da acquisire con attività di formazione continua in medicina a favore di tutti i professionisti sanitari che dimostrino di avere **svolto la loro attività durante il periodo di emergenza alluvionale nei Comuni interessati**. Pertanto per tali professionisti, vista l'emergenza in corso in cui si trovano ad operare, la formazione ECM si intende parzialmente assolta.

DIFFERIMENTO DI ADEMPIMENTI IN TEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI E DI EVENTI AD ESSI RELATIVI (ART. 13, COMMI 3-5)

I commi da 3 a 5 dell'articolo 13 recano una disciplina transitoria che **differisce di trenta giorni**, nell'ambito di alcuni comuni specificamente individuati, i termini **per l'adempimento di obblighi posti a carico degli operatori di animali**, in tema di identificazione e registrazione degli animali e di eventi ad essi relativi. Tale disciplina transitoria è valevole fino al 31 agosto 2023, e riguarda anche l'applicabilità delle sanzioni previste dalla disciplina vigente a regime per il caso di inadempimento. Sono fatti salvi alcuni particolari adempimenti in materia, espressamente menzionati.

TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE NELLE AREE COLPITE DALL'ALLUVIONE (ART. 14)

L'articolo 14, comma 1, **incrementa di 1 euro, dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023, il costo dei biglietti di ingresso**, negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, al **fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio**

culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Per tali finalità, il comma 2 **istituisce**, nello stato di previsione del Ministero della cultura, **un apposito Fondo destinato a**: interventi di **tutela** e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali sopra indicati; attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli stessi eventi alluvionali, anche attraverso la società in house del Ministero della cultura «Ales – Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»; **sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo** e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi alluvionali.

Il comma 3 dispone la riassegnazione, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, della maggiorazione prevista dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui al comma 2. Esso autorizza quindi il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, la definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

CRITERI DI REMUNERAZIONE PER I SERVIZI EDUCATIVI, SOCIOASSISTENZIALI, SOCIO-SANITARI E SANITARI (ART. 15)

L'articolo 15 prevede che, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, le **pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi**, socioassistenziali, socio-sanitari e sanitari accreditati, convenzionati o contrattualizzati, non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023.

INTERVENTI URGENTI PER IL RISANAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE NELLE AREE COLPITE DALL'ALLUVIONE (ART. 16)

L'articolo 16, comma 1, destina **una quota del Fondo «Sport e Periferie»**, pari a 5 milioni di euro nel 2023, **al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate** al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Il comma 2 prevede l'adozione di **un piano di interventi prioritari e urgenti** nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui comma 1, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate. Il piano è emanato con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della Regione competente nel cui territorio sono situate le infrastrutture interessate. I predetti interventi sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del crono-programma

procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l'Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi della società Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

MISURE DI SOSTEGNO AL COMPARTO TURISTICO PER LA RIPRESA ECONOMICA E PER IL RISTORO DEI DANNI SUBITI (ART. 17)

L'articolo 17 – al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023 – dispone, al comma 1, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del turismo, di un **Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro** per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, **per il sostegno delle attività turistiche e ricettive**, inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione e, secondo quanto inserito in Commissione, del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

MISURE COMPENSATIVE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE (ART. 17-BIS)

L'articolo 17-*bis*, introdotto in sede referente, disciplina la possibilità, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, i cui impianti di sicurezza ed antincendio siano stati danneggiati dalle avverse condizioni meteorologiche del maggio 2023, purché in regola con gli adempimenti previsti, di **proseguire l'esercizio dell'attività, mediante l'adozione di misure di sicurezza equivalenti**, atte a compensare il rischio di incendio aggiuntivo. L'idoneità delle misure adottate è attestata da un professionista antincendio e resa disponibile in caso di controllo. La disposizione si applica per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 gennaio 2024.

RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI (ART. 18)

L'articolo 18 prevede il **rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali per 200 milioni** di euro per l'anno 2023, al fine di **avviare i primi interventi emergenziali** nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, **per l'assistenza alla popolazione e il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche**, nonché per ripristinare la capacità operativa delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (comma 1). Si disciplina altresì il finanziamento degli interventi da eseguire nei territori delle **Marche** colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 (comma 2).

PROCEDURE DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 19)

L'articolo 19, comma 1, autorizza **l'applicazione immediata** – in deroga alla norma che fissa al 1° luglio la sua efficacia – **dell'articolo 140 del Codice dei contratti pubblici** (decreto legislativo n. 36 del 2023), per le procedure di urgenza **per esecuzione di lavori**

o acquisizione di servizi e forniture necessari **per fare fronte agli eventi alluvionali** che hanno colpito i territori della Regione **Emilia-Romagna** e in parte della **Toscana**.

Tale **procedura d'urgenza** è prevista anche per l'effettuazione degli interventi di **soccorso e assistenza** alla popolazione interessata dall'evento, per il ripristino delle infrastrutture e per l'attivazione di misure economiche di immediato sostegno (comma 2). Il comma *2-bis*, infine, prevede che i comuni indicati nell'allegato 1, nonché le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono **adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese per i lavori pubblici di somma urgenza**, entro centocinquanta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

PROROGA TERMINI PER I COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI (ART. 20, COMMI 1-4-BIS)

L'articolo 20, ai commi 1-4, reca disposizioni di **proroga dei termini di alcuni adempimenti contabili** per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali, indicati nell'elenco allegato al decreto-legge. Nel corso dell'esame in sede referente è stato inserite un nuovo comma con cui si prevede l'erogazione in favore dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali delle risorse relative al Fondo di solidarietà comunale in un'unica rata per l'anno 2023 (comma 4-bis).

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER I COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI (ART. 20, COMMI 4-TER-4-QUATER)

I commi *4-ter* e *4-quater* dell'articolo 20, inseriti nel corso dell'esame in sede referente, consentono ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, di **utilizzare l'avanzo di amministrazione in deroga alle disposizioni del TUEL**.

ULTERIORI PROROGHE DI TERMINI CONTABILI PER I COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI (ART. 20, COMMI 4-QUINQUIES-4-OCTIES)

I commi da *4-quinquies* a *4-octies* dell'articolo 20, inseriti nel corso dell'esame in sede referente, prevedono ulteriori **proroghe di termini in materia contabile** a favore degli enti territoriali colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 20-BIS)

L'articolo 20-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, individua **l'ambito di applicazione** delle disposizioni recate dal presente articolo e dagli articoli da *20-ter* a *20-undecies*.

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE (ART. 20-TER)

L'articolo 20-ter, inserito nel corso dell'esame in sede referente e modificato in sede di rinvio in Commissione, **disciplina la figura del Commissario straordinario** alla ricostruzione con particolare riguardo alla procedura di nomina e alle funzioni del Commissario stesso.

La **modifica operata in sede di rinvio** è consistita nella **soppressione di un comma** che, in particolare, consentiva **a ciascuno dei sub-commissari di avvalersi di una struttura tecnica** operante in stretto raccordo con la struttura di supporto del Commissario.

ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE, COMPITI E FUNZIONI DELLA CABINA DI COORDINAMENTO PER LA RICOSTRUZIONE (ART. 20-QUATER)

L'articolo 20-quater, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente, reca la **disciplina e le modalità di istituzione**, composizione e di funzionamento della **Cabina di coordinamento** per la ricostruzione.

FONDO PER LA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE (ART. 20-QUINQUIES)

L'articolo 20-*quinquies*, inserito durante l'esame in sede referente, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un **Fondo per la ricostruzione dei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche**, colpiti dalle alluvioni a far data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di **1.000 milioni di euro** (comma 1), cui si aggiungono **ulteriori 1.500 milioni** di euro (comma 2).

Al Commissario straordinario è intestata **apposita contabilità speciale** aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo (comma 4). I commi 6 e 7 contengono la copertura finanziaria.

RICOSTRUZIONE PRIVATA (ART. 20-SEXIES)

In base all'articolo 20-*sexies*, comma 1, introdotto in sede referente, il Commissario straordinario individua i **parametri per la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi alluvionali**, cui destinare contributi, distinguendo **tra quelli di immediata riparazione** per rafforzare gli edifici residenziali e produttivi, quelli **di ripristino o ricostruzione puntuale** delle strutture e quelli **di ricostruzione integrata** dei centri e nuclei storici distrutti o comunque gravemente danneggiati.

Il comma 3 definisce la tipologia di contributi concedibili dal Commissario straordinario, fino al 100 per cento delle spese occorrenti. Il comma 4 regola la tracciabilità finanziaria in relazione ai contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati. Il comma 6 detta la norma di copertura finanziaria degli oneri, prevedendo **l'autorizzazione di spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2023**.

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA (ART. 20-SEPTIES)

L'articolo 20-*septies*, introdotto in sede referente (e che riproduce l'articolo 6 del D.L. n. 88/2023), **disciplina le procedure per la concessione**, l'erogazione e la revoca dei **contributi per la ricostruzione privata**, prevedendo compiti istruttori per i comuni

territorialmente competenti in ordine alla regolarità edilizia ed urbanistica degli interventi proposti e **attribuendo al Commissario per la ricostruzione il potere di adottare i relativi provvedimenti** e di svolgere le **verifiche** ai fini dell'eventuale annullamento o revoca dei decreti di concessione dei contributi.

RICOSTRUZIONE PUBBLICA (ART. 20-OCTIES)

L'articolo 20-*octies*, introdotto in sede referente, **disciplina la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione** degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli **edifici pubblici**, nonché sui beni del patrimonio culturale.

SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE E AI BENI CULTURALI (ART. 20-NOVIES)

L'articolo 20-*novies*, introdotto in sede referente, **disciplina: le funzioni dei soggetti attuatori per gli interventi di riparazione**, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei **beni culturali** danneggiati; **i poteri di delega** delle regioni per la realizzazione degli interventi previsti; le **competenze di ANAS S.p.A** per il ripristino delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiate; i lavori attribuiti alle diocesi ed agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; e la possibilità per il Commissario straordinario di avvalersi della **Struttura tecnica per la progettazione di beni** e di edifici pubblici per gli interventi sugli immobili pubblici danneggiati.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO E TRASPORTO DEI MATERIALI DERIVANTI DALL'EVENTO CALAMITOSO (ART. 20-DECIES)

L'articolo 20-*decies*, introdotto durante l'esame in sede referente, reca varie disposizioni in materia di **trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso**. Viene in particolare prevista l'approvazione – da parte del Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni interessate – di un **piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso** e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino e ne vengono individuate le finalità (commi 1 e 2). Sono altresì disciplinati: la classificazione delle macerie come rifiuti urbani (comma 3); la gestione dei resti di beni di interesse architettonico, artistico e storico (comma 4); la raccolta e il trasporto dei materiali (comma 5); la demolizione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico (comma 6); l'utilizzo di impianti mobili di selezione e recupero e le modalità di rendicontazione dei materiali gestiti (comma 7); gli obblighi per i gestori dei siti di deposito temporaneo (comma 8); la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione (comma 9). Sono inoltre recate disposizioni per la vigilanza e il rispetto del presente articolo (comma 10), per la gestione dei materiali contenenti amianto (comma 11) e per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle attività previste dal presente articolo (comma 12).

DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA NELLE ZONE COLPITE DALL'ALLUVIONE VERIFICATE A FAR DATA DAL 1° MAGGIO 2023 (ARTICOLO 20-UNDECIES)

L'articolo 20-*undecies*, al comma 1, **dispone l'applicazione – nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche**, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023– **del regime di aiuto per le aree di crisi industriale** (D.M. 24 marzo 2022). Le agevolazioni si applicano ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato “de minimis” e in esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE per categoria. Per disciplinare l'attuazione degli interventi, il comma 2 demanda al Ministero delle imprese e del made in Italy di sottoscrivere un apposito accordo di Programma con le Regioni interessate. Per le finalità dell'articolo, il comma 3 destina **risorse disponibili, sino a 100 milioni** di euro, che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa

DISPOSIZIONI FINANZIARIE (ART. 20-DUODECIES)

L'articolo 20-*duodecies*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, **le occorrenti variazioni di bilancio**, anche in conto residui, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni degli articoli da 20- bis a 20-undecies, recanti le misure per la ricostruzione dei territori e dei beni danneggiati dall'evento calamitoso.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BENI MOBILI GIACENTI E IN MATERIA DI GIOCHI (ARTICOLO 21)

L'articolo 21 prevede alcune **misure volte a finanziare interventi di protezione civile** a favore delle popolazioni residenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. A tal fine la disposizione prevede che **l'Agenzia delle dogane e dei monopoli**: - è autorizzata a **disporre la vendita dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa** (anche in deroga alle norme vigenti in materia di vendita all'incanto), compresi quelli utilizzati dalla medesima Agenzia o dalla stessa assegnati ad altre amministrazioni; – **istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto**.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ TEMPORANEO A CARICO DEL SETTORE ENERGETICO (ART. 22, COMMA 1)

L'articolo 22, comma 1 abroga le disposizioni contenute all'articolo 5 del D.L. n. 34/2023 volte a rideterminare la base imponibile ai fini del calcolo del **contributo di solidarietà temporaneo per il 2023** dovuto dai soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi. Per effetto di tale abrogazione, concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e ai quattro periodi di imposta precedenti anche gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE (ART. 22, COMMI 2-4)

L'articolo 22, modificato nel corso dell'esame in sede referente, al comma 2 dispone l'incremento del **Fondo per interventi strutturali di politica economica**. I commi 3 a 4 recano le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri recati dal provvedimento.

ENTRATA IN VIGORE (ART. 23)

L'articolo 23 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque **vigente dal 2 giugno 2023**.